

REGOLAMENTO **per gli ARCHITETTI nelle COMMISSIONI** **TECNICHE COMUNALI**

*approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti, Conservatori di Ascoli Piceno nella seduta del 23 gennaio
2015 (delibera n.4/2015).*

INDICE

Parte I

NORME COMPORTAMENTALI PER GLI ARCHITETTI MEMBRI DELLE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI

- Art 1 - Definizione del ruolo dell'architetto membro di commissioni tecniche
- Art 2 - Doveri dell'architetto membro di commissione nei riguardi del proprio Ordine
- Art 3 - Norme alle quali l'architetto membro di commissioni tecniche deve attenersi

PARTE II

NORME PER LA DESIGNAZIONE DELLE TERNE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE NELLE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI

- Art 4 - Formazione elenco
- Art 5 - Incompatibilità sopravvenuta
- Art 6 - Criteri di designazione
- Art 7 - Entrata in vigore e modifiche

PARTE I

NORME COMPORTAMENTALI PER GLI ARCHITETTI MEMBRI DELLE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI

Art 1

Definizione del ruolo dell'architetto componente di commissioni tecniche

Il ruolo di commissario a qualsiasi titolo nominato comporta:

- attività di apporto professionale agli enti al fine di offrire un contributo al lavoro di tutte le professioni coinvolte (dipendenti della pubblica amministrazione e liberi professionisti);
- attività di rappresentanza e di tutela dei diritti della professione di architetto;
- attività di contributo socio-culturale nei riguardi della collettività in genere;
- attività di sensibilizzazione per la diffusione della qualità architettonica.

L'incarico di componente può essere accettato dall'iscritto se ritiene di avere la possibilità di poter assolvere il compito assegnatogli con la massima serietà e coscienza, unite ad un sensibile e responsabile impegno culturale e tecnico in modo tale da affermare la sua qualificante presenza in seno alla commissione.

L'architetto iscritto all'albo professionale potrà partecipare contemporaneamente ad una sola commissione edilizia ovvero commissione edilizia integrata ovvero commissione paesaggio.

Art 2

Doveri dell'architetto membro di commissione nei riguardi del proprio Ordine

Obbligo di comunicazione all'Ordine della nomina di commissario

L'architetto nominato membro di commissione a qualsiasi titolo dovrà darne comunicazione all'Ordine entro quindici giorni dall'atto formale di nomina da parte dell'ente.

Obbligo di frequenza a tutte le commissioni

L'architetto nominato membro di commissione si impegna ad essere sempre presente a tutte le sedute della commissione stessa, salvo comprovati motivi.

Il Consiglio, su segnalazione dell'ente dal quale l'architetto è stato prescelto, potrà prendere provvedimenti di revoca e sostituzione nei confronti del collega architetto rappresentante dell'Ordine da parte del quale non risulti l'assidua frequenza nella commissione in cui è stato nominato.

Tutela della professione

L'architetto componente di commissione è tenuto a segnalare immediatamente in forma scritta al Presidente dell'Ordine tutti i casi di progetti firmati da tecnici fuori dei limiti delle rispettive competenze.

Cura del prestigio e del decoro della categoria

L'architetto componente di commissione è tenuto a segnalare in forma scritta al Presidente dell'Ordine tutti i casi di comportamento da parte di architetti nei quali si ravvisino motivi di non rispetto delle norme etiche e deontologiche, non solo nei riguardi dei colleghi architetti, ma anche nei riguardi di committenti, di professionisti iscritti ad altri Ordini o Collegi, e di terzi in genere.

Obbligo di collaborare con il Consiglio dell'Ordine

L'architetto componente di commissione è tenuto a partecipare a riunioni organizzate dall'Ordine quali occasioni di formazione, dibattito e confronto sulle esperienze e sui problemi inerenti il mandato ricevuto.

Inoltre l'architetto componente di commissione è tenuto a riferire all'Ordine, di persona o, qualora richiesto, con circostanziata relazione scritta, sullo svolgimento dei lavori della commissione tecnica di cui fa parte a qualsiasi titolo nominato.

Obbligo di comunicazione all'Ordine della scadenza del mandato

L'architetto componente di commissione a qualsiasi titolo nominato, alla scadenza del suo mandato, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ordine.

Art 3

Norme alle quali l'architetto membro di commissioni tecniche deve attenersi

Istruttoria

L'architetto membro di commissione a qualsiasi titolo nominato è tenuto a verificare:

- che il parere espresso dal tecnico istruttore sia, oltretutto chiaro, da egli medesimo sottoscritto con esplicita dichiarazione circa la completezza della documentazione presentata e la piena conformità del progetto alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;
- che il progetto, ove previsto e preliminarmente all'esame della commissione, sia stato esaminato ed abbia ottenuto tutti i pareri degli altri organi preposti. In caso contrario l'architetto componente di commissione deve astenersi dall'esaminare il progetto verbalizzando con chiarezza la motivazione dell'astensione.

Lavoro nella commissione

L'architetto componente di commissione è obbligato a:

- astenersi dal prendere in esame progetti che presentino caratteristiche di insufficienza o di incompletezza ai fini di una loro chiara comprensione e definizione (anche se l'istruttoria d'ufficio presenta parere favorevole). Le motivazioni dell'astensione devono essere verbalizzate con chiarezza;
- controllare che tutti gli elaborati progettuali presentati (rilievi, rappresentazione dello stato attuale, grafici di progetto, documentazione catastale, relazioni, documentazione fotografica, ecc.) siano firmati da un tecnico abilitato;
- verificare, **prima di entrare nel merito, che i progetti presentati:**
 - indichino chiaramente il o i progettisti, e portino la firma di tecnici entro i limiti di loro competenza professionale a termini di legge e secondo le direttive e delibere dell'Ordine;
 - non portino firme congiunte di tecnico laureato con tecnico diplomato qualora le opere esulino dalle competenze professionali di quest'ultimo al fine di evitare che possono risultare integrati gli estremi di concorso in esercizio abusivo della professione.

Qualora l'architetto componente di commissione rilevi la sussistenza di alcuni dei motivi di incompetenza professionale a termine delle leggi vigenti e secondo le direttive e delibere dell'Ordine dovrà emettere il seguente parere chiedendo che venga riportato nel verbale della commissione:

"Visto il Regolamento per le commissioni tecniche comunali dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno che obbliga gli iscritti ad evidenziare e a verbalizzare la problematica delle competenze professionali, il sottoscritto (nome e cognome), rilevato che le opere in oggetto non rientrano nella sfera delle competenze professionali del tecnico progettista a norma delle vigenti norme sulle professioni, esprime parere contrario all'approvazione della pratica, e ritiene quindi doveroso ed opportuno, anche al fine di evitare sanzioni disciplinari da parte del predetto Ordine, di portare la questione all'attenzione del Responsabile del procedimento per quanto attiene il problema delle competenze professionali".

Inoltre ogni caso rilevato dovrà essere tempestivamente comunicato in forma scritta al Presidente dell'Ordine degli Architetti.

Il Presidente dell'Ordine e il Consiglio, nell'ambito delle proprie funzioni, accertata la violazione, si impegneranno a provvedere e a promuovere tutte le azioni necessarie a tutela del pubblico interesse nonché della professione dell'Architetto.

Verbale della Commissione

L'architetto componente di commissione è tenuto a:

- verificare che il parere verbalizzato sia chiaro e inequivocabile: favorevole, contrario, sospeso, rinviato (per supplemento di istruttoria);
- esigere, in caso di pareri non espressi all'unanimità, che vengano verbalizzati nominativamente i voti favorevoli, contrari e astenuti;
- rifiutare la dizione "approvato a condizione", fatti salvi i casi in cui le condizioni dettate dalla commissione non alterino significativamente le soluzioni progettuali: le condizioni dovranno in tal caso essere formulate in termini di prescrizioni. Prima del rilascio del permesso di costruire dovranno comunque essere presentati all'ufficio competente nuovi grafici progettuali corretti i quali dimostrino con chiarezza che il progettista ha recepito le "prescrizioni" formulate dalla commissione. Responsabile di tale verifica rimane comunque solo e soltanto l'Ufficio edilizia privata del Comune.

Compiti del Commissario

Sulla base dei precedenti punti l'architetto componente di commissione dovrà esprimere la sua valutazione in modo oggettivo, garantendo un'uniformità nei criteri di giudizio nei confronti di tutte le pratiche esaminate.

In particolare l'architetto componente di commissione dovrà tutelare la qualità del progetto architettonico, al fine di garantire interventi edilizi che siano il risultato di un'accurata elaborazione progettuale attenta al contesto territoriale ed alle condizioni ambientali, risposta sia tecnica che culturale alle esigenze della società.

PARTE II

NORME PER LA DESIGNAZIONE DELLE TERNE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ORDINE NELLE COMMISSIONI TECNICHE COMUNALI

Art 4

Formazione dell'elenco

Il Consiglio dell'Ordine provvede a formare un apposito elenco di iscritti nell'ambito del quale individuare terne di nominativi da indicare agli enti che ne facciano richiesta.

Sono inseriti all'elenco tutti gli iscritti all'Ordine professionale che ne facciano richiesta e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano iscritti all'Ordine da almeno 5 anni;
- b) siano in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione;
- c) siano in regola con gli adempimenti relativi all'aggiornamento professionale continuo.

La scheda per l'iscrizione all'elenco, disponibile sul sito web dell'Ordine, deve essere trasmessa debitamente compilata a mezzo Posta Elettronica Certificata personale.

L'elenco è aperto e viene periodicamente aggiornato, almeno una volta all'anno.

L'iscritto si impegna in caso di sopraggiunti impegni e/o impedimenti, a comunicare tempestivamente all'Ordine l'intervenuta indisponibilità.

Art 5

Incompatibilità sopravvenuta

Dovrà rassegnare le sue dimissioni il componente, nominato dal Consiglio e prescelto dall'ente, il quale durante lo svolgimento del mandato sia nominato componente del Consiglio di Disciplina.

Art 6

Criteri di designazione

Il Consiglio dell'Ordine una volta ricevuta la richiesta da parte di un Ente, provvede al sorteggio di tre nominativi tra tutti quelli presenti nell'elenco con l'esclusione degli iscritti che:

- a) siano stati oggetto, nei cinque anni precedenti la data di designazione, di un provvedimento disciplinare grave;
- b) abbiano richiesto l'esonero/esenzione in materia di aggiornamento professionale continuo;
- c) siano membri a qualsiasi titolo di altre commissioni tecniche comunali;
- d) siano stati nominati componenti del Consiglio di Disciplina;
- e) siano membri dimissionari o con mandato esaurito nella precedente commissione nello stesso ente;
- f) siano dipendenti o amministratori dell'ente richiedente.

Il sorteggio è effettuato dal Consiglio durante le sedute ufficiali.

Nel caso in cui l'ente richieda specifiche competenze professionali, il sorteggio sarà effettuato solo fra gli iscritti presenti nell'elenco che soddisfino i requisiti richiesti.

Art 7

Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine. Le previsioni dell'art. 5 si applicano anche ai rappresentanti dell'Ordine già nominati in commissioni tecniche comunali.

Il Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ordine unitamente alla scheda per la richiesta di iscrizione all'elenco.

Eventuali modifiche e integrazioni al Regolamento potranno essere approvate con apposita delibera del Consiglio dell'Ordine.